

**Ricorso proposto il 4 giugno 2008 — Gosselin Word Wide Moving/Commissione**

(Causa T-208/08)

(2008/C 223/78)

*Lingua processuale: l'olandese*

**Parti**

*Ricorrente:* Gosselin Word Wide Moving NV (Deurne, Belgio) (rappresentanti: avv.ti F. Wijckmans e S. De Keer)

*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee

**Conclusioni della ricorrente**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione 11 marzo 2008 della Commissione C(2008)926 def., notificata alla ricorrente il 25 marzo 2008, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 81 CE (caso COMP/38.543 — Servizi di traslochi internazionali), nella misura in cui questa è diretta contro la ricorrente;
- in subordine, annullare l'art. 1 della decisione, nella misura in cui questo è diretto contro la ricorrente, in quanto con esso si tiene conto di una violazione continua da parte della ricorrente dal 31 gennaio 1992 al 18 settembre 2002, e ridurre l'ammenda inflitta con l'art. 2, nella misura in cui questa è diretta contro la ricorrente, conformemente alla durata della violazione così rettificata;
- in subordine, annullare l'art. 2, lett. e, della decisione, nella misura in cui questo è diretto contro la ricorrente, a causa delle ragioni menzionate nel secondo e/o nel terzo motivo e ridurre in proporzione l'ammenda irrogata con l'art. 2, nella misura in cui è diretta contro di essa;
- condannare la Commissione alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

Con il primo motivo dedotto dalla ricorrente si afferma che la decisione ha violato l'art. 81 CE. Con la prima parte si afferma che la Commissione non ha provato perché gli atti che possono essere fatti valere contro la ricorrente devono essere qualificati come una restrizione sensibile della concorrenza ai sensi dell'art. 81 CE. Con la seconda parte si afferma che la Commissione non ha provato che l'accordo cui la ricorrente ha partecipato può incidere sensibilmente sugli scambi tra gli Stati membri.

In subordine con il secondo motivo si afferma che la decisione ha violato l'art. 23 del regolamento n. 1/2003 <sup>(1)</sup>, l'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17/62 <sup>(2)</sup> e gli Orientamenti per il calcolo

delle ammende <sup>(3)</sup>. Tali disposizioni sarebbero state violate all'atto dell'accertamento della gravità della violazione, della durata della stessa, del volume delle vendite per il calcolo dell'importo base dell'ammenda e, infine, quando non si è tenuto conto delle circostanze attenuanti per la ricorrente ai fini del calcolo dell'ammenda.

In subordine, con il terzo motivo si afferma che è stato violato il principio della parità di trattamento, in particolare all'atto della determinazione della gravità della violazione e del valore delle vendite considerate per il calcolo dell'ammenda.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 1, pag. 1).

<sup>(2)</sup> CEE Consiglio: Regolamento n. 17: Primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato.

<sup>(3)</sup> Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006 C 210, pag. 2).

**Ricorso proposto il 6 giugno 2008 — Strack/Commissione**

(Causa T-221/08)

(2008/C 223/79)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Parti**

*Ricorrente:* Guido Strack (Colonia, Germania) (rappresentante: avv. H. Tettenborn)

*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee

**Conclusioni del ricorrente**

- Annullare le decisioni della Commissione europea, in particolare la decisione 19 maggio 2008, adottate espressamente o sulla base del rifiuto implicito di cui all'art. 8, n. 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001 nell'ambito del trattamento delle domande di accesso ai documenti del ricorrente 18 e 19 gennaio 2008, nonché delle sue domande confermate 22 febbraio 2008, 18 aprile 2008 e in particolare 21 aprile 2008, in quanto dette decisioni respingono del tutto o in parte le richieste del ricorrente;

- condannare la Commissione europea a versare al ricorrente un risarcimento di importo adeguato per i danni morali e immateriali da esso subiti in occasione del trattamento delle sue domande, riconoscendo quantomeno un risarcimento simbolico pari a 1 euro;
- condannare la Commissione europea alle spese.

### Motivi e principali argomenti

Il 18 e il 19 gennaio 2008 il ricorrente chiedeva alla Commissione di avere accesso ad una serie di documenti. Egli propone il presente ricorso in quanto non gli sarebbe stato accordato l'accesso a tali documenti, perlomeno in parte, nei termini all'uopo previsti.

A sostegno del proprio ricorso il ricorrente rileva in particolare che la convenuta avrebbe violato l'art. 255 CE, nonché il regolamento (CE) n. 1049/2001<sup>(1)</sup>. Il ricorrente deduce inoltre la violazione dei principi di buon andamento dell'amministrazione, degli artt. 41 e 42 della Carta dei diritti fondamentali nonché dei principi relativi all'obbligo di motivazione delle decisioni di rigetto ai sensi dell'art. 253 CE.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

### Ricorso proposto il 9 giugno 2008 — Sanatur/UAMI — Sektkellerei Schloss Wachenheim (life light)

(Causa T-222/08)

(2008/C 223/80)

*Lingua processuale: il tedesco*

#### Parti

*Ricorrente:* Sanatur GmbH (Singen, Germania) (rappresentante: avv. M. Wiume)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Sektkellerei Schloss Wachenheim AG (Treviri, Germania)

#### Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 6 marzo 2008 nel procedimento R 1257/2006-1;

- modificare la decisione impugnata nel senso di respingere il ricorso;
- condannare l'interveniente alle spese, incluse le spese del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

### Motivi e principali argomenti

*Richiedente il marchio comunitario:* la ricorrente

*Marchio comunitario di cui trattasi:* il marchio denominativo «life light» per prodotti della classe 32 (domanda n. 3 192 481)

*Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione:* Sektkellerei Schloss Wachenheim AG

*Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione:* il marchio figurativo tedesco «LIGHT live» per prodotti della classe 32 (marchio n. 302 00 216)

*Decisione della divisione di opposizione:* rigetto dell'opposizione

*Decisione della commissione di ricorso:* annullamento della decisione della divisione di opposizione

*Motivi dedotti:* violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94<sup>(1)</sup>, in quanto tra i marchi in conflitto non sussiste rischio di confusione.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

### Ricorso proposto il 12 giugno 2008 — Iranian Tobacco/UAMI — AD Bulgartabac (Bahman)

(Causa T-223/08)

(2008/C 223/81)

*Lingua processuale: il tedesco*

#### Parti

*Ricorrente:* Iranian Tobacco Company (Teheran, Iran) (rappresentante: avv. M. Beckensträter)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* AD Bulgartabac Holding (Sofia, Bulgaria)